

**ACCORDO SCAMBIO SEDI
PER SINGOLA MEDIAZIONE
(Ex art. 6, lettera t, D.M.150/2023)**

TRA

CONCORMEDIA S.r.l., con sede legale a Roma (00193), Via Alberico II n. 4, C. F. e P.IVA 11020871007, cod. SDI: T9K4ZHO (tel. 0636002517; e-mail: info@concormedia.it ; Pec: info.concormedia@pec.it), organismo iscritto al n. 137 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 16 del D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, dell'art. 3 e segg. del D.M. 150/2023, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Paolo Pelino (in seguito "Concormedia" o "Organismo");

E

ADR S-MART SRL, avente sede legale in Brescia, Via Solferino n. 24/D, C.F. e P.IVA 04664850981, cod. SDI 3ZJY534 (Tel. 333.6480565 e-mail: segreteria@adrsmart.it; Pec: adr.s-martsrl@pec.it), organismo iscritto al n. 1149 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Marta Mistè (in seguito "ADR S-mart") ;

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi secondarie, quali articolazioni operative dell'ente;
- che conseguentemente gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che l'art. 6, lett. t), del D.M. 150/2023, allo stato vigente, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia stipulato a tal fine un accordo;
- che è interesse precipuo delle parti del presente accordo gestire in sinergia le procedure di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono presenti le rispettive sedi successivamente precisate;
- che le parti confermano la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente protocollo;

6. In caso di arrivo della parte istante e della parte convenuta
interventiva all'atto stesso.
7. Qualora l'istituto di credito, l'impresa o l'azienda
non fosse in grado di pagare, il debitore è tenuto a
pagare la somma dovuta entro il termine di 10 giorni
dalla data di arrivo della parte istante e della parte
convenuta.
8. In caso di arrivo della parte istante e della parte convenuta
interventiva all'atto stesso.
9. In caso di arrivo della parte istante e della parte convenuta
interventiva all'atto stesso.
10. In caso di arrivo della parte istante e della parte convenuta
interventiva all'atto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma - Latina,

Brescia, 9 giugno 2026

CONCORMEDIA S.r.l.

ADR S-MART S.r.l.

Firmato digitalmente da: Paolo
Pelino

.....Data: 09/06/2026 11:04:32



.....MARTA MISTE'.....

09/06/2026 10:33:39 UTC+0200

